REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER L'EMILIA ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Donato Maria Fino Presidente

dott. Alberto Rigoni Consigliere

dott.ssa Igina Maio Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al 45043 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per l'Emilia

Romagna nei confronti di:

OMISSIS, nato a OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Coli, del

Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito

in Reggio Emilia, Via Vittorio Veneto 5;

OMISSIS, nato a OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Scarpati,

del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,

sito in Reggio Emilia, via Borsellino 22;

OMISSIS, nata a OMISSIS, rappresentata e difesa, congiuntamente e

disgiuntamente, dagli avv. Enrico Della Capanna e Gianni Franzoni, entrambi

del Foro di Reggio Emilia, unitamente ai quali elegge domicilio in Bologna,

via Luca della Robbia 4, presso lo studio dell'avv. Fabio Iannaccone;

OMISSIS, nato a OMISSIS, rappresentato e difeso, congiuntamente e

SENT. 19/2020/R	
disgiuntamente, dagli avv. Enrico Della Capanna e Gianni Franzoni, entrambi	
del Foro di Reggio Emilia, unitamente ai quali elegge domicilio in Bologna,	
via Luca della Robbia 4, presso lo studio dell'avv. Fabio Iannaccone;	
OMISSIS, nato a OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Valeriani,	
del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,	
sito in Reggio Emilia, viale Leopoldo Nobili 3;	
OMISSIS, nata a OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Carrozza,	
del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,	
sito in Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale 8;	
OMISSIS, nata a OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Valeriani,	
del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,	
sito in Reggio Emilia, viale Leopoldo Nobili 3;	
OMISSIS, nato a OMISSIS, rappresentato e difeso, congiuntamente e	
disgiuntamente, dagli avv. Enrico Della Capanna e Gianni Franzoni, entrambi	
del Foro di Reggio Emilia, unitamente ai quali elegge domicilio in Bologna,	
via Luca della Robbia 4, presso lo studio dell'avv. Fabio Iannaccone;	
nonché	
nei confronti OMISSIS, nato a OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv.	
Annamaria De Michele, del foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato	
presso il suo studio sito in Bologna, Via Santo Stefano, 3, ammesso a rito	
abbreviato ai sensi dell'art.130 c.g.c.;	
Visti tutti gli atti e i documenti di causa;	
UDITI, nella pubblica udienza del 27 novembre 2019, con l'assistenza del	
segretario, signora Stefania Brandinu, il relatore, consigliere Igina Maio; il	
rappresentante del Pubblico ministero in persona del v.p.g. dott. Alfio Vecchio;	

l'avv. Gianni Franzoni per i convenuti OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS; l'avv. Elisa Valeriani per i convenuti OMISSIS e OMISSIS; l'avv. Oreste Carrozza per la convenuta OMISSIS; l'avv. Rossella Ognibene, su delega dell'avv. Scarpati, per il convenuto OMISSIS; l'avv. Francesca Secchi, su delega dell'avv. Coli, per il convenuto **OMISSIS**. **MOTIVAZIONE** 1.1. Con atto di citazione depositato in data 5 marzo 2019, la Procura Regionale conveniva, dinanzi a questa Sezione Giurisdizionale, i sigg. OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, **OMISSIS**, **OMISSIS**, per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di OMISSIS, dell'importo complessivo di euro 21.450.000,00, a titolo di risarcimento del danno sofferto dal predetto Ente, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del presente giudizio. Nel proprio atto introduttivo, l'attore pubblico, pur avendo affermato che i convenuti **OMISSIS** e **OMISSIS** avevano contribuito alla causazione dell'intero danno, procedeva ad imputarlo a tutti i convenuti pro-quota sulla base della seguente ripartizione: - OMISSIS, amministratore unico di OMISSIS sdal OMISSIS al OMISSIS e Direttore **OMISSIS**: € 4.719.000, pari al 22% dell'intero danno; - **OMISSIS**: € 4.290.000,00, pari al 20% dell'intero danno; - OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS: € 2.145.000,00 ciascuno, pari al 10% dell'intero danno; - OMISSIS: € 1.287.000, pari al 6% dell'intero danno, non avendo partecipato all'approvazione della **OMISSIS**; - **OMISSIS**, € 429.000, pari al 2% dell'intero danno.

Nel corso della pubblica udienza, il Pubblico ministero precisava a verbale che i convenuti **OMISSIS** e **OMISSIS** erano chiamati a rispondere a titolo di dolo, con solidarietà per l'intero danno, mentre i rimanenti convenuti erano chiamati a titolo di colpa grave, a rispondere secondo le quote sopra riportate. 1.2. Al riguardo, il Requirente rappresentava che l'importo per il quale agiva in questa sede era pari a quanto pagato dal Comune di OMISSIS al ceto bancario per i debiti contratti dalla società in house **OMISSIS** in fallimento, a seguito di tre transazioni concluse nell'anno 2017. Detta società era stata costituita dal Comune di OMISSIS nel OMISSIS, con lo scopo di realizzare impianti e servizi energetici da fonti rinnovabili. Il piano industriale, approvato dal C.C. con OMISSIS, sia pure lacunoso e privo di effettivi calcoli sulla convenienza economica dell'operazione, prevedeva il raggiungimento dell'equilibrio economico al terzo anno di attività; in realtà, la società, nonostante i conferimenti, da parte dell'azionista unico, di terreni e immobili per il valore di alcuni milioni di euro, e i finanziamenti, da parte di una pluralità di banche, per alcune decine di milioni di euro, non soltanto non aveva raggiunto l'equilibrio economico, ma aveva consentito al Comune di realizzare, OMISSIS, in sede di cessione della partecipazione, soltanto il prezzo irrisorio di € 202.000,00; infine, quando la società era stata dichiarata fallita, il Comune non era stato nemmeno ammesso allo stato passivo. Rilevava il Requirente che il progetto del Comune di OMISSIS di dotarsi di una società per la produzione di energia quale la **OMISSIS** appariva del tutto sproporzionato rispetto alle dimensioni dell'ente locale, avente una popolazione di circa 25.000,00 abitanti. Altrettanto sproporzionati, rispetto alle entrate comunali, erano il valore dei conferimenti in immobili e gli impegni

assunti con alcune lettere di patronage a garanzia dei contratti di finanziamento stipulati dalla società. In particolare, con riferimento al rilascio delle lettere di patronage, il Requirente evidenziava che, successivamente ad una prima lettera sottoscritta **OMISSIS** di tipo cd. debole, erano state rilasciate altre cinque lettere di tipo cd. forte, cioè tali da impegnare la responsabilità patrimoniale del Comune, tra il **OMISSIS**. Tali ultime lettere erano state firmate da **OMISSIS**, che rivestiva anche la carica di amministratore unico della OMISSIS, ed erano state autorizzate preventivamente dalla Giunta Comunale; i pareri di regolarità tecnica e finanziaria per l'adozione delle delibere di autorizzazione erano stati rilasciati dallo stesso **OMISSIS** e dal **OMISSIS**. Le somme complessivamente garantite dal Comune erano pari a euro 36.900.000,00, a fronte delle quali erano stati erogati prestiti per l'importo complessivo di euro 29.900.000,00; a seguito del fallimento della società, dichiarato in data OMISSIS, le banche garantite avviavano azione civile in danno del Comune di **OMISSIS**; ottenute le pronunce favorevoli in primo grado, procedevano alla stipula di separati atti di transazione con il Comune che si impegnava al pagamento di un importo complessivo di euro 21.450.000,00. Tale esborso finanziario, ritenuto dal Requirente del tutto indebito, costituiva danno erariale imputabile agli odierni convenuti sulla base di una pluralità di motivi. In primo luogo, come rilevato anche da alcune delibere della locale Sezione di controllo, le lettere di patronage, autorizzate dalla Giunta municipale, avevano impegnato l'ente locale nei confronti dei creditori dell'OMISSIS, e tanto era confermato dalla soccombenza del Comune in tutti e tre i giudizi civili

instaurati dalle banche finanziatrici. Tuttavia, la Giunta non avrebbe potuto autorizzarle, essendo la competenza in materia riservata al Consiglio comunale, tanto sulla base dell'art.207, d.lgs. 267/2000 ("Tuel"), quanto del regolamento di contabilità dell'ente locale, almeno fino alle modifiche intervenute con OMISSIS. Tale delibera, inoltre, secondo il Requirente, non era idonea a ratificare l'attività fino a tale data posta in essere dalla Giunta e dal **OMISSIS**, ma soltanto a stabilire la competenza dell'organo esecutivo in relazione all'ultima delibera autorizzatoria OMISSIS. Le delibere di autorizzazione della Giunta e le successive lettere di patronage erano state emesse, dunque, in violazione dell'art.207 Tuel, poiché la delibera **OMISSIS** consentiva il rilascio di sole lettere di patronage deboli, riservando tale atto alla competenza del sindaco. A ciò si aggiungeva la violazione dell'art.204 Tuel, poiché nel calcolo dei limiti della capacità di indebitamento dell'ente locale non si era tenuto conto degli interessi annuali maturati sui prestiti garantiti con tali lettere. La delibera del Consiglio comunale **OMISSIS** era stata, inoltre, violata sotto altro profilo, nella parte in cui limitava ad euro 200.000,00 il limite massimo dei prestiti da rilasciare in favore della **OMISSIS**. Il Requirente, poi, più in generale si doleva del mancato rispetto della cd. golden rule prevista dall'art.119, comma 6, della Costituzione, come declinata dall'art.3, comma 18, legge 350/2003, che limita la possibilità di indebitamento degli enti locali alle spese di investimento. Sottolineava al riguardo che non vi era evidenza che la OMISSIS avesse speso le somme rivenienti dagli investimenti garantiti dalle banche per soddisfare i bisogni della collettività in campo energetico, stante il divario tra le risorse a

disposizione della società e quelle effettivamente impiegate per le attività in campo energetico. Anzi, dalla stima dei beni della società OMISSIS in fallimento, condotta nel 2016 in base alla determinazione dirigenziale **OMISSIS**, la società risultava detenere immobili per un valore di circa otto milioni, a cui si aggiungevano impianti ed attrezzature per un valore inferiore ai cinque milioni. Atteso che il Comune aveva conferito immobili per cinque milioni di euro, era evidente che la liquidità riveniente dai finanziamenti, pari a circa 30 milioni, fosse stata impiegata per l'acquisto di beni di investimento per meno di otto milioni di euro. Il Pubblico ministero evidenziava, in terzo luogo, che alla violazione della cd. golden rule si aggiungeva la violazione dei canoni di sana e prudente gestione finanziaria. E, infatti, il piano industriale della società che, inizialmente prevedeva investimenti per 13 milioni di euro nell'arco di 10 anni, era stato poi modificato estendendo il ricorso al finanziamento di terzi all'importo di 40 milioni di euro con una motivazione molto generica (installazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da olio vegetale, "valorizzazione energetica di essenze legnose" e coltivazione di terreni per produrre biomasse). A fronte di un piano industriale così generico e in assenza di un piano finanziario che giustificasse la contrazione di debiti per importi tanto elevati, la Giunta aveva autorizzato il rilascio di garanzie per 36 milioni di euro; il risultato era stato che nella gestione della **OMISSIS** si erano perse le tracce di milioni di euro. La decisione di garantire i debiti della **OMISSIS** per decine di milioni di euro, senza acquisire alcuna forma di controgaranzia, doveva ritenersi irragionevole

sotto più profili: il Comune era stato esposto al rischio di ripianare debiti per un importo pari al doppio delle sue entrate annuali per un'iniziativa imprenditoriale non solo superflua, ma improvvida. Le lettere di patronage erano state, infatti, rilasciate tra il 2009 e il 2010, quando era chiaro che la società non avrebbe potuto raggiungere il pareggio di bilancio né nel 2009, né successivamente, poiché il piano finanziario originario faceva riferimento ad un costo degli oli vegetali di 350 eu/ton, mentre già ad aprile 2007 il prezzo dell'olio di girasole era salito a 625 eu/ton e quello di colza a 1085 eu/to Di fronte all'insostenibilità dei costi di gestione, come inizialmente previsti, era ricorso finanziamento stato ampliato il al bancario, garantito dall'amministrazione comunale; le somme così ottenute erano state poi utilizzate in modo sconsiderato: ad esempio, nel 2011 erano stati versati acconti per 700.000,00 euro per l'acquisto di olio vegetale dalla Romania, mai consegnato; era stata versata ad ESA spa la cifra di euro 1.573.000,00 a titolo di anticipazione su di un contratto di appalto mai eseguito; erano state acquistate partecipazioni per 2 milioni di euro in società senegalesi, nonchè macchinari e attrezzature per 700.000,00 euro per avviare la coltivazione di jatropha e ricino in Senegal, salvo poi scoprire che le società non disponevano dei diritti di coltivazione di alcun terreno. Infine, l'ultima lettera di patronage, per un importo di euro 9.600.00,00, era stata autorizzata OMISSIS, quando già era operativo l'obbligo di cedere la partecipazione in base all'art.14, comma 32 del d.l. 78/2010. Pertanto, il rilascio delle garanzie aveva costituito l'avallo della maldestra attività gestoria della **OMISSIS**., che in assenza dell'esposizione del Comune, non avrebbe ottenuto i finanziamenti in questione.

1.3. La condotta illegittima che aveva portato al rilascio delle lettere di patronage e, successivamente, alla sottoscrizione delle transazioni che prevedevano il pagamento dell'importo complessivo di 21.450.000,00 euro a favore delle banche creditrici di OMISSIS doveva ritenersi caratterizzato da dolo, per quanto attiene alla posizione del **OMISSIS** e dello **OMISSIS**, e , quanto meno da colpa grave, per quanto attiene alla posizione dei restanti convenuti. Il **OMISSIS** aveva rivestito nella vicenda il doppio ruolo di direttore generale del Comune e di amministratore unico della società: nella prima veste, aveva rilasciato pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulle delibere della Giunta emesse in violazione delle disposizioni del Tuel e del regolamento di contabilità, nonché irragionevoli; aveva poi emesso le lettere di patronage sulla base di tali delibere illegittime e, infine, quale amministratore unico, aveva posto in essere operazioni di gestione sconsiderate, contribuendo al fallimento della società. Era, dunque, nella posizione di comprendere l'assoluta irragionevolezza dell'intera operazione. Quanto al OMISSIS, poteva essere considerato unitamente al OMISSIS l'ideatore dell'iniziativa imprenditoriale; quale fautore del progetto, ben conosceva le sue criticità; ciononostante, aveva rilasciato la lettera di patronage del **OMISSIS**, con la quale il Comune aveva assunto precisi impegni a favore del ceto bancario, e aveva presieduto tutte le sedute di Giunta in cui erano state adottate le delibere contestate. Quanto agli amministratori del Comune, non potevano agli stessi sfuggire le macroscopiche difficoltà operative della OMISSIS, né poteva sfuggire l'avventatezza delle decisioni prese, atteso che gli importi in questione erano

molto rilevanti, sia in senso assoluto, che in rapporto alle finanze del Comune. Le delibere di autorizzazione al rilascio dei patronages, peraltro, erano state assunte nel **OMISSIS**, quando era già chiaro che l'originario piano industriale e finanziario della società non era più sostenibile. Alla sicura consapevolezza del danno per il **OMISSIS**, in quanto amministratore unico della società, e per il sindaco OMISSIS, in quanto promotore e sostenitore dell'avventura imprenditoriale, si aggiungeva, dunque, la grave imperizia degli assessori, nonché del dirigente del settore bilancio. 1.4. A seguito della notifica dell'invito a dedurre, tutti gli interessati presentavano deduzioni istruttorie, che tuttavia, la Procura agente riteneva non sufficienti a superare la contestazione di responsabilità (cfr., atto di citazione, pp. 64 e ss.), che veniva confermata con l'atto di citazione all'odierno esame. 2. In data 6 novembre 2019, si costituiva in giudizio il **OMISSIS**, patrocinato dall'avv. Scarpati. Lo stesso preliminarmente ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte, per insindacabilità nel merito delle scelte compiute dagli amministratori del Comune di OMISSIS. Sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'azione di responsabilità per inopponibilità delle transazioni che avevano portato all'esborso finanziario contestato in questa sede, non sussistendo nella fattispecie un giudicato con efficacia riflessa. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, stante: (i) la legittimità degli atti posti in essere, sia quale singolo, sia all'interno della Giunta comunale, essendo stato il suo ruolo limitato all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale che, tra l'altro, aveva espressamente autorizzato sia la prima lettera di patronage, risalente al

2007 che l'ultima lettera del dicembre 2010; (ii) l'assenza di nesso causale tra la condotta contestata e il danno dedotto in questa sede, da imputarsi alla scelta compiuta da una diversa amministrazione comunale di addivenire alle transazioni con le banche creditrici in pendenza degli appelli avverso le sentenze di primo grado; (iii) la carenza dell'elemento soggettivo, essendo stato chiarito dalla giurisprudenza contabile solo nel 2011 che le lettere di patronage "forti" dovessero essere considerate alla stregua delle fidejussioni; (iv) l'assenza del danno, o comunque l'incertezza del suo ammontare, posto che a seguito della stipula delle transazioni, il Comune era subentrato alle banche nell'attivo fallimentare per crediti complessivamente ammontanti a 30 milioni di euro e, con il concordato fallimentare omologato a maggio 2019, aveva ottenuto, in diretta compensazione dei crediti, tutti gli assets della **OMISSIS**, stimati dallo stesso Consiglio comunale di valore superiore a quello per cui oggi è causa. Il convenuto ha inoltre invocato l'esimente politica prevista dall'art.1, comma 1-ter, legge 20/1994. In via subordinata, tenuto conto che nella fattispecie non poteva invocarsi il dolo, ha chiesto la riduzione del danno alla luce del contributo dato alla causazione del danno dalle condotte dei consiglieri comunali, dei revisori dei conti del Comune di OMISSIS, dell'ing. OMISSIS, direttore tecnico dell'OMISSIS; del dott. OMISSIS, revisore unico dell'OMISSIS. In via di ulteriore subordine, ha chiesto l'ampio esercizio del potere riduttivo. In via istruttoria, ha articolato prova per testi e ha richiesto CTU per la quantificazione dell'eventuale danno residuo all'esito dell'esecuzione del concordato fallimentare.

<u> </u>	
3. Nella stessa data, si costituivano in giudizio, con separate memorie ma a	
mezzo dello stesso collegio difensivo, i convenuti OMISSIS, OMISSIS e	
OMISSIS.	
Gli stessi hanno eccepito preliminarmente:	
- la nullità dell'atto di citazione per carenza degli elementi prescritti dall'art.86,	
lettere c, e, f, c.g.c., non potendo evincersi da tale atto i criteri seguiti per	
l'imputazione e la quantificazione del danno a loro carico;	
- la carenza del potere decisionale di questa Corte, per insindacabilità nel	
merito delle scelte compiute dal Consiglio e dalla Giunta, con legittime	
deliberazioni;	
- l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno.	
Nel merito, hanno concluso per il rigetto della domanda attorea in quanto	
infondata per carenza degli elementi sia oggettivi che soggettivi della	
responsabilità amministrativa, contestando articolatamente la prospettazione	
attorea sia in punto di diritto che in punto di fatto. Gli stessi convenuti in ogni	
caso hanno invocato la scriminante politica ed eccepito l'inopponibilità tanto	
delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale di OMISSIS nei confronti	
del Comune, quanto delle successive transazioni stipulate dal Comune. Circa	
la carenza dell'elemento soggettivo, hanno richiamato il dettato dell'art.30,	
comma 15 (rectius 16), legge 350/2013. Circa il danno, ne hanno contestato la	
sussistenza a fronte della presentazione della proposta di concordato da parte	
del Comune di OMISSIS .	
In via subordinata, in relazione alla quantificazione del danno, hanno eccepito	
che nulla potrebbe essere loro imputato in relazione alle somme pagate dal	
Comune sulla base della lettera di patronage OMISSIS, al cui rilascio erano	

rimasti totalmente estranei. Hanno inoltre chiesto di tener conto del contributo alla causazione del danno delle condotte dei consiglieri comunali, dei revisori dei conti del Comune di OMISSIS, dell'ing. OMISSIS, direttore tecnico dell'OMISSIS; del dott. OMISSIS, revisore unico dell'OMISSIS. In via istruttoria, hanno chiesto l'acquisizione di documentazione in originale, hanno articolato prova per testi e hanno richiesto CTU per stabilire le cause del dissesto finanziario dell'**OMISSIS**, l'importo speso dalla società per le attività individuate a pagina 130 della comparsa di costituzione, nonché il valore dei beni che il Comune era in procinto di acquisire a seguito dell'esecuzione del concordato fallimentare. 4. Sempre in data **OMISSIS**, si costituiva la convenuta **OMISSIS**, assistita dall'avv. Oreste Carrozza. La stessa, in via preliminare, ha chiesto la sospensione del giudizio contabile fino al pagamento complessivo delle somme previste negli atti di transazione e fino alla liquidazione di quanto di spettanza del Comune di **OMISSIS** dalla massa fallimentare, da detrarre dalle somme che risulteranno pagate alle banche. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea, per carenza di danno certo ed attuale, per mancanza dell'elemento oggettivo, dell'elemento soggettivo e del nesso di causalità, evidenziando il limitato ruolo svolto nella vicenda nella sua posizione di assessore alla cultura. Al pari degli altri convenuti, ha invocato la scriminante politica. In via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, ha chiesto di diminuire l'addebito, in considerazione della necessità di quantificare il danno sulla base di quanto effettivamente pagato dal Comune, detratto quanto ricevuto dal concordato

SENT. 19/2020/K	
fallimentare ed escludendo quanto pagato sulla base della prima lettera di	
patronage OMISSIS , sottoscritta dal sindaco OMISSIS in assenza di delibere	
della Giunta. Ha poi contestato la ripartizione in quote ipotizzata dal PM, che	
non avrebbe tenuto conto, da un lato, dell'effettivo grado di responsabilità dei	
convenuti OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, e, dall'altro, del	
contributo causale del consiglio comunale, dell'ingegner OMISSIS ; dell'avv.	
OMISSIS, consulente legale del Comune; dei revisori del Comune e del dott.	
OMISSIS.	
Analogamente agli altri convenuti ha articolato prova per testi e richiesto	
disporsi CTU.	
5. In data 7 novembre 2019, si sono costituiti in giudizio i convenuti OMISSIS	
e OMISSIS , con separate memorie ma assistiti dallo stesso difensore.	
Gli stessi, in via preliminare, hanno richiesto la sospensione del presente	
giudizio, in attesa di verificare l'entità delle somme recuperate dal Comune in	
sede di concordato fallimentare.	
Nel merito, hanno chiesto il rigetto di ogni addebito, essendo invocabile la cd.	
scriminante politica.	
In ogni caso, hanno escluso il ricorrere dell'elemento soggettivo, avendo fatto	
affidamento, nell'adozione delle delibere, nella correttezza del comportamento	
(adozione di lettere di patronage deboli) e nella legittimazione ad adottarle, in	
ciò supportati dal comportamento del OMISSIS.	
In via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, hanno chiesto una	
riduzione dell'addebito, in considerazione della addebitabilità al OMISSIS di	
una quota di responsabilità maggiore di quella imputata dal Requirente. Hanno	
chiesto di tener conto altresì della compartecipazione alla causazione del danno	

di soggetti non convenuti, quali i componenti del Consiglio comunale (quanto meno per la deliberazione del **OMISSIS**), del **OMISSIS** e dell'ing. **OMISSIS**. In ogni caso, hanno chiesto di escludersi gli importi a loro in alcun modo riferibili quali quelli discendenti dalla prima lettera di patronage sottoscritta dal **OMISSIS**, nonché gli importi discendenti dall'ultima lettera di patronage, autorizzata in esecuzione della deliberazione consiliare OMISSIS. In via di ulteriore subordine, hanno chiesto l'applicazione del potere riduttivo, non disponendo di competenze speifiche in materia giuridica e contabile. 6. Sempre in data **OMISSIS**, perveniva via pec la costituzione del convenuto **OMISSIS**, assistito dall'avv. Paolo Coli. Lo stesso in via pregiudiziale ha eccepito la nullità della citazione per mancanza dei criteri per la determinazione della quota di danno a lui asseritamente imputabile. Sempre in via pregiudiziale, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte a conoscere della sua responsabilità quale amministratore unico della **OMISSIS**, in quanto non si tratterebbe di società in house providing. In via preliminare, il convenuto ha poi eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno avuto riguardo alla data di rilascio delle lettere di patronage. Ha poi sostenuto l'inopponibilità delle transazioni stipulate dal Comune, in pendenza dei giudizi di appello. Al riguardo, ha sostenuto che le obbligazioni contrattuali scaturenti dalle lettere di patronage avrebbero dovuto ritenersi estinte per impossibilità sopravvenuta a seguito della entrata in vigore della disposizione dell'art.14, comma 32, d.1.78/2010, che aveva obbligato il Comune a dismettere la partecipazione; in ogni caso, le lettere di patronage

avrebbero dovuto ritenersi nulle si sensi dell'art.1418 c.c., per violazione di norma imperativa quale l'art.207 Tuel, ovvero ai sensi dell'art.1938 c.c., per mancata indicazione dell'importo massimo garantito. Nel merito, è stata sostenuta l'infondatezza della pretesa attorea, basata su di una ricostruzione delle vicende relative alla OMISSIS di natura soggettiva e che non avrebbe adeguatamente tenuto conto del ruolo determinante delle decisioni a carattere collegiale assunte dal Consiglio comunale. Errata in ogni caso doveva ritenersi la quantificazione del danno che non teneva conto della circostanza che con l'omologazione del concordato fallimentare il Comune era stato posto nelle condizioni di acquisire, previo pagamento dei debiti residui della **OMISSIS** (che ammontano a € 615.000,00), l'attivo della società da valutarsi in oltre 24 milioni di euro. Né si teneva conto dei benefici recati dall'attività dell'OMISSIS alla collettività, derivanti dall'installazione di impianti fotovoltaici e di cogenerazione, nonché dalla realizzazione di edifici pubblici ad alto rendimento energetico. Infine, pienamente legittima era stata la condotta del OMISSIS, quale **OMISSIS**, poiché si era limitato a dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta e dal Consiglio Comunale. Pertanto, il convenuto nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea. In via subordinata, ha chiesto di tener conto, nella quantificazione del danno, dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione e dalla collettività, anche a seguito del concordato fallimentare, e di scomputare altresì la quota di danno riconducibile alla condotta dei componenti del Consiglio comunale. In via istruttoria, chiedeva disporsi acquisizioni documentali, articolava prova per testi e chiedeva disporsi CTU per determinare il valore degli investimenti

realizzati dalla OMISSIS. con i finanziamenti garantiti dal Comune, il valore dell'attivo fallimentare, ed il valore dell'energia prodotta dagli impianti realizzati dalla società. 7. Quanto al convenuto **OMISSIS**, lo stesso veniva ammesso a rito abbreviato, ai sensi dell'art.130 c.g.c., circostanza di cui si dava comunicazione alla pubblica udienza del **OMISSIS** (cfr., decreto OMISSIS). 8. All'udienza del OMISSIS, il Pubblico ministero controdeduceva sull'eccezione di nullità della citazione, sollevata da alcuni convenuti, precisando che la chiamata dei convenuti **OMISSIS** e **OMISSIS** era a titolo solidale per l'intero danno, ferma restando la chiamata degli altri convenuti a titolo di colpa grave per quote indicate a pagine 72 della citazione. Forniva poi dei chiarimenti sugli importi effettivamente pagati dal Comune a seguito delle transazioni, insisteva per il resto nelle conclusioni di cui all'atto scritto. Prendevano poi la parola i difensori dei convenuti, tutti rappresentati alla pubblica udienza, che, con articolate argomentazioni, insistevano in tutte le eccezioni, difese e richieste agli atti. L'avv. Franzoni depositava poi un comunicato stampa del Comune di OMISSIS, in data OMISSIS, relativo all'intervenuta acquisizione dei beni mobili e immobili della OMISSIS. 9. Tanto premesso in fatto, in via pregiudiziale deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti per insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dagli stessi nella veste di amministratori del Comune di OMISSIS. Tale eccezione è infondata e come tale va respinta. Sul punto viene in evidenza l'articolo 1, comma 1, della legge 20/1994, che dispone "La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte

dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali." Al fine di chiarire quale sia il significato da attribuire a tale ultimo inciso, sovviene la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 8097/2007, nella quale i giudici di legittimità hanno scrutinato, tra le altre, una censura di eccesso di potere giurisdizionale per invasione dell'ambito della cd. riserva di amministrazione, riferita ad una sentenza dei giudici contabili di condanna degli amministratori di un ente pubblico per aver illegittimamente deliberato erogazioni retributive ai dipendenti. Nel rigettare tale censura come infondata, i giudici evidenziano che "si è ormai chiarito che la stessa insindacabilità "nel merito" delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta la sottrazione di tali scelte ad ogni possibilità di controllo. Il "merito" dell'attività amministrativa riguarda, infatti, la scelta alla stregua di criteri di opportunità - e, quindi, di parametri non giuridici - delle modalità di azione della Pubblica Amministrazione in vista della realizzazione degli interessi affidati dalla legge alle sue cure. Esso, pertanto, non attiene al profilo della legittimità dell'azione amministrativa, in quanto presuppone che la legge, pur determinando i fini che debbono essere obbligatoriamente perseguiti dalla p.a., lasci a quest'ultima la possibilità di valutare (e, quindi, di scegliere) come tali interessi debbano essere perseguiti nel caso concreto. Non vi è quindi dubbio che l'insindacabilità "nel merito" sancita dalla citata legge 20 del 1994, art. 1, comma 1, non privi la Corte dei conti della possibilità di controllare la conformità alla legge dell'attività amministrativa, e che tale conformità debba

essere verificata anche sotto l'aspetto "funzionale", vale a dire in relazione alla congruenza dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore (Cass. S.U. 08/03/2005, 4956; Cass. S.U. 19356 del 2003; Cass. S.U., 29.1.2001, 33; Cass. S.U. 6.5.2003, 6851)." In altri termini, anche se il giudice contabile non può sostituire le proprie valutazioni alle scelte di merito fatte dagli organi della pubblica amministrazione, la legge non preclude la verifica delle modalità con cui il potere discrezionale amministrativo venga concretamente esercitato. Il giudice contabile, dunque, può e deve verificare in concreto se l'esercizio del potere discrezionale sia avvenuto o meno nel rispetto dei limiti posti dall'ordinamento giuridico (quali la razionalità, la logicità delle scelte, il risultato di economicità e di buona amministrazione, la congruità e proporzionalità tra mezzo e fine, cfr., art. 1 l. 241/1990). 10. Irrilevante ai fini del decidere è l'eccezione di giurisdizione sollevata dal convenuto **OMISSIS**, con riferimento alla propria posizione di amministratore unico della OMISSIS, atteso che è sufficiente a fondare la giurisdizione di questa Corte il rapporto di servizio sussistente con il Comune di direttore generale e vice - segretario dell'ente locale. 11. Prima di procedere all'esame del merito, il Collegio è chiamato a delibare anche sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dai convenuti OMISSIS, OMISSIS, nonché dal convenuto OMISSIS in relazione alla carenza degli elementi prescritti dall'art.86, lettere c), e) e f). Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che, ai sensi dell'art.86, comma 6, c.g.c., la carenza degli elementi indicati alla lettera f) non costituisce causa di nullità dell'atto di citazione. Per completezza, si rileva che, nel corpo della

citazione, sono indicati gli elementi di prova su cui il PM ha fondato la domanda; quanto all'elenco dei documenti versati al fascicolo processuale, è stato fornito in un atto separato, la nota di iscrizione a ruolo; tale prassi, anche se non rispondente al dettato dell'art.86, comma 2, lettera f), nella fattispecie non ha comunque limitato l'esercizio del diritto di difesa da parte dei convenuti, come dimostrato dalle memorie di costituzione. Quanto alla carenza dei requisiti prescritti dalle lettere c) ed e), si rileva che la giurisprudenza contabile ha chiarito che la nullità della citazione si determina solo quando ricorre la totale omissione o l'assoluta incertezza di tali elementi, da rilevarsi attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte che contiene le conclusioni ma esteso alla parte espositiva. La nullità, dunque, non ricorre quando siano chiaramente evincibili il danno, il fatto che vi ha dato origine e le posizioni soggettive alle quali siano state addebitate le pretese risarcitorie. Alla luce delle coordinate giurisprudenziali sopra menzionate, l'atto di citazione in esame non può essere dichiarato nullo: infatti, l'atto di citazione consente la piena comprensione degli argomenti della tesi accusatoria e gli addebiti sono contestati a ciascun convenuto in relazione alla propria partecipazione causale. Ne è prova, peraltro, la circostanza che i convenuti si sono costituiti in giudizio e si sono difesi puntualmente nel merito. Quanto alle possibili incertezze sulla misura del danno imputato ai convenuti **OMISSIS** e **OMISSIS**, sono state superate dalla precisazione delle conclusioni effettuata dal PM in udienza e di cui sopra si è riferito. Pertanto, anche l'eccezione di nullità è respinta. 12. Eccezione preliminare comune alle difese degli odierni convenuti è anche

l'eccezione di inammissibilità della citazione per inopponibilità delle sentenze del Tribunale di OMISSIS che avevano condannato il Comune di OMISSIS a restituire al ceto bancario i finanziamenti erogati alla **OMISSIS**, in virtù degli obblighi assunti con le lettere di patronage qui contestate, nonché delle transazioni stipulate da una diversa amministrazione comunale, in pendenza dei gravami avverso le predette sentenze. I convenuti, da un lato, hanno sostenuto la violazione dell'art.2909 c.c. e dell'art.101 c.p.c., poiché sono rimasti estranei al contenzioso intercorso tra il Comune e gli istituti di credito; dall'altro, hanno ipotizzato una interruzione del nesso causale, sul presupposto che la coltivazione dei gravami avrebbe potuto portare all'annullamento delle condanne. Al riguardo, si rileva che tali doglianze sono infondate. Sotto il primo profilo, si evidenzia che in questa sede le sentenze del Tribunale di OMISSIS non assumono efficacia di giudicato, bensì le risultanze processuali dei giudizi civili sono offerte dalla Procura contabile come elementi di prova che, in quanto tali, possono essere oggetto di valutazione da parte di questo Collegio. Né può influire la circostanza che l'amministrazione locale non abbia coltivato i ricorsi in appello addivenendo, invece, alla stipula delle transazioni, atteso che il giudice contabile procede a un esame nuovo ed autonomo di tutti gli elementi di prova offerti dalle parti del giudizio, senza essere vincolato alla pronuncia del giudice civile, che costituisce presupposto di fatto della fattispecie di responsabilità indiretta. Né la stipula delle transazioni con conseguente rinuncia alle impugnazioni è causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta degli odierni convenuti e il pagamento alle banche di quanto dovuto dalla

OMISSIS: tanto potrebbe sostenersi solo laddove il giudizio di prognosi postuma inducesse a ritenere altamente probabile l'accoglimento degli appelli, circostanza che nella fattispecie non si è verificata alla luce del tenore letterale delle lettere di patronage, come esposto più ampiamente nel prosieguo. 13. Sempre in via preliminare, deve poi essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti. La questione che si pone attiene alla corretta individuazione del momento di esordio della prescrizione, individuato dai convenuti nel momento del rilascio delle lettere di patronage e, invece, dalla Procura agente, in data non antecedente alla stipula delle transazioni. Come si evince dall'esposizione in fatto, viene in rilievo in questa sede una ipotesi di responsabilità per danno indiretto: infatti, la condotta contestata ai convenuti non ha danneggiato direttamente l'amministrazione, ma il danno è stato subito indirettamente, in quanto la pubblica amministrazione è stata chiamata dinanzi al giudice ordinario a rispondere della mancata restituzione dei finanziamenti ricevuti dalla società partecipata. La verificazione del danno richiede, quindi, che si sia perfezionata una fattispecie a formazione complessa: in altri termini, non è sufficiente la realizzazione della condotta produttiva di danno da parte del responsabile, ma occorre anche la produzione dell'effetto lesivo (Sezioni Riunite, 62/A/96). La produzione dell'effetto lesivo, in particolare, si è realizzata con il materiale adempimento delle obbligazioni risarcitorie scaturenti dalle sentenze del giudice civile, come rideterminate dalle parti in sede di transazione (cfr., Sezioni riunite, **OMISSIS**). Si aggiunge la considerazione che le transazioni in questione hanno previsto pagamenti rateali, con la conseguenza che la

prescrizione decorre dalla data effettiva di pagamento di ciascuna rata (cfr., SS.RR., 7/20007QM; 5/2007/QM): poiché il pagamento più risalente è del dicembre 2016 (cfr., lettera Comune di **OMISSIS**, prot. **OMISSIS**, allegati 39 e ss.), nessuna prescrizione si è determinata. 14. Viene ora in considerazione l'istanza di sospensione del presente giudizio fino al pagamento complessivo delle somme previste negli atti di transazione e fino alla liquidazione di quanto spetta al Comune di OMISSIS dalla massa fallimentare, avanzata dai convenuti OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS. L'istanza non può essere accolta, non sussistendo i presupposti richiesti dall'art.106 c.g.c. per la sospensione del giudizio. 15. Ancora in via preliminare, devono essere esaminare le richieste formulate in via istruttoria dai convenuti: al riguardo si rileva che, tenuto conto del materiale probatorio contenuto nel fascicolo processuale, non sussiste l'esigenza né di acquisire ulteriore documentazione, né di disporre prove testimoniali, né di procedere al conferimento di CTU. 16. Nel merito, si rileva che dagli atti risulta quanto segue. 16.1. La **OMISSIS**, società strumentale del Comune di **OMISSIS** attiva nel campo delle energie rinnovabili, è stata costituita nel gennaio 2007; a febbraio dello stesso anno, con delibera **OMISSIS**, il Consiglio comunale ha approvato un primo documento di indirizzo delle attività sociali, invero redatto in termini generici e sostanzialmente riproduttivi dell'art.4 dello statuto sociale, al contempo definendo modalità e limiti del finanziamento da parte del socio pubblico, da aggiungersi al conferimento di alcuni terreni. In particolare, per quanto rileva in questa sede, è stata prevista la possibilità per il Sindaco (i) di concedere prestiti nel limite di euro 200.000,00, a condizioni di mercato; (ii)

di concedere lettere di patronage "deboli", cioè con dichiarazioni, a contenuto meramente informativo, circa l'esistenza della posizione di influenza e circa le condizioni patrimoniali, economiche, finanziarie del patrocinato, quindi senza natura negoziale vincolante ed escluso che possano avere natura di garanzia; (iii) di decidere in ordine all'assunzione di mutui o altre forme di finanziamento strutturato alla sola condizione che non prevedano la prestazione di garanzie o fidejussioni da parte del socio unico. Alla delibera veniva allegato un piano finanziario contenente una previsione di spese per investimenti per un totale di 13 milioni di euro, da effettuarsi nel periodo 2009/2018, l'avvio sostanziale delle attività dal 2009 con previsioni di utili a decorrere dallo stesso anno. A valle di tale delibera che, come sopra ricordato, prevedeva il rilascio esclusivamente di lettere di patronage deboli e che per l'anno OMISSIS prevedeva spese totali per euro 150.000,00, il **OMISSIS**, in data **OMISSIS**, rilasciava una lettera di patronage a favore della Banca Nazionale del Lavoro, del seguente tenore « In riferimento alla concessione di finanziamento di euro 6.500.000,00 oltre ad euro 500.000,00 di fido, entrambi da accordare alla società OMISSIS di OMISSIS, si rende conto che il capitale di detta società è interamente detenuto da questo comune. Qualora si prospettasse una riduzione della partecipazione sarà data tempestiva notizia al vostro istituto. Si segnala che, per effetto della delibera del consiglio comunale **OMISSIS** e del conseguente atto costitutivo in data **OMISSIS** [...] i rapporti tra **OMISSIS** se il Comune di OMISSIS (socio unico) sono disciplinati dallo statuto della società stessa, la quale è costituita a tempo indeterminato. Considerato quanto sopra, l'Amministrazione Comunale si impegna a garantire nei confronti di

OMISSIS, sino alla data di scadenza del finanziamento:	
-il divieto di distribuzione di dividendi e riserve (fino all'integrale rimborso del	
finanziamento);	
- a sottoporre al preventivo gradimento della Banca eventuali cessioni	
azionarie superiori al 50% del capitale sociale. »	
16.2. Con successiva delibera OMISSIS , al fine di consentire alla società di	
produrre energia elettrica da biomasse su terreni propri, il Consiglio comunale	
approvava alcune modifiche statutarie, un nuovo conferimento di immobili,	
nonché un nuovo piano di attività, sempre di tenore generico, estendendo la	
possibilità per il Comune di procedere a conferimenti o concessioni di beni,	
ma tenendo ferme le previsioni sulle garanzie e sui prestiti già contenute nella	
delibera OMISSIS. Veniva, inoltre, previsto un limite massimo di	
indebitamento per la società di 40 milioni di euro, in assenza di un programma	
di investimenti o di un nuovo piano finanziario.	
La delibera OMISSIS del Consiglio comunale, dunque, pur incidendo sul	
patrimonio dell'ente locale attraverso il cospicuo conferimento di beni	
immobili alla società partecipata, continuava a non consentire il rilascio di	
garanzie o fidejussioni da parte del socio unico, ma unicamente prestiti nel	
limite di 200.000,00 e rilascio di lettere di patronage deboli.	
Richiamando le menzionate delibere consiliari OMISSIS, nel corso del 2009,	
la Giunta comunale - composta oltre che dal sindaco OMISSIS, dal vice-	
sindaco OMISSIS, e dagli assessori OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS,	
OMISSIS e OMISSIS - approvava quattro delibere (OMISSIS), relative	
all'assunzione di altrettanti patronages, per operazioni di prestito per oltre 20	
milioni di euro (delibera OMISSIS: finanziamento BNL per euro	

6.670.000,00; delibera **OMISSIS**: linea di credito BNL per euro 1.330.000,00; delibera OMISSIS: finanziamento Banca Popolare San Felice per euro 7.500.000,00; fido di conto corrente per euro 500.000,00; delibera **OMISSIS**: ulteriore finanziamento Banca Popolare San Felice: euro 4.000.000,00; fido euro 300.000,00). Il testo delle lettere era definito nelle delibere, con espressa individuazione delle operazioni di finanziamento e del creditore di riferimento, al quale erano dirette le seguenti affermazioni: «con la presente esprimiamo il nostro gradimento in ordine all'operazione stessa, vi confermiamo che il Comune di OMISSIS detiene il 100% del capitale sociale della suddetta società e ci impegniamo a detenere il 100% del capitale sociale della predetta società. Così come nostra politica costante nei confronti delle nostre controllate, ci impegniamo a far sì che la predetta società sia gestita in modo tale da essere sempre in grado di far fronte ai propri impegni nei confronti dei propri creditori fornendole all'uopo i capitali necessari. Ci impegniamo altresì a mettere a vostra disposizione garanzie da voi ritenute idonee a copertura del capitale ed interessi e accessori derivanti dal finanziamento di cui sopra, ovvero, alternativamente, a farvi ottenere il rimborso di quanto da voi dovuto dalla società predetta in dipendenza del finanziamento stesso, nel caso in cui la predetta società non sia in grado di far fronte agli impegni assunti nei vostri confronti.». 16.3. In **OMISSIS**, con delibera **OMISSIS**, il Consiglio comunale approvava un nuovo piano industriale della società, redatto in termini generici al pari dei precedenti, e in considerazione di un ampliamento delle attività sociali, consentiva al Sindaco, tanto la concessione di prestiti, quanto il rilascio di lettere di patronage, previa delibera della Giunta.

Sulla base di tale delibera, la Giunta – composta da OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, assente l'assessore OMISSIS, secondo quanto rappresentato dalla stessa Procura - approvava il rilascio di una nuova lettera di patronage, di tenore analogo alle precedenti, a favore del Banco Popolare di Verona, per un mutuo già contratto da OMISSIS dell'importo di euro 9.600.000,00 (cfr., delibera **OMISSIS**). 16.4. Il dott. **OMISSIS**, già amministratore unico della **OMISSIS**, in qualità di vice-segretario partecipava a tutte le sedute della Giunta; inoltre, quale OMISSIS del Comune, rilasciava i pareri di regolarità tecnica e, con riferimento alle **OMISSIS**, anche di regolarità contabile, successivamente sottoscriveva le lettere patronage autorizzate dalla Giunta (lettere prot. **OMISSIS**; prot. **OMISSIS**; prot. **OMISSIS**; prot. **OMISSIS**; prot. OMISSIS). 16.5. Nel periodo **OMISSIS**, dunque, attraverso il rilascio delle menzionate lettere di patronage, il Comune veniva esposto a passività potenziali per oltre 36 milioni di euro; nel frattempo, la società veniva finanziata dal Comune, anche attraverso il conferimento di beni immobili, del valore di milioni di euro, in più riprese; e tutto questo mentre già dal OMISSIS, prima dell'avvio dell'operatività sociale, si era reso evidente che non potessero essere perseguite le linee di attività inizialmente previste, ovvero la produzione di energia termica ed elettrica da combustione di oli vegetali nella costruenda centrale di via OMISSIS, per la "forte fluttuazione dei prezzi di olio vegetale e cereali" (così le premesse della delibera **OMISSIS**). A fronte della diseconomicità del progetto iniziale, che impegnava risorse per 13 milioni di euro su un arco di tempo decennale, la scelta

dell'amministrazione comunale fu quella di estendere l'operatività della **OMISSIS** alla realizzazione e gestione di "una serie di centrali energetiche", nonché di una pluralità di impianti per la produzione di energia da biogas e, ancora, da combustione di oli vegetali, consentendo alla società di indebitarsi sino al limite di 40 milioni, in assenza tanto di un piano industriale quanto di un piano finanziario, limite peraltro raggiunto in poco più di un triennio (v. allegato A alla delibera **OMISSIS**). Il Consiglio comunale, tuttavia, fino alla delibera del OMISSIS, teneva fermo il divieto di concessione di garanzie da parte del socio pubblico, nonché il limite di 200.000,00 euro per eventuali prestiti; gravava, dunque, il bilancio comunale nei limiti dei conferimenti di beni immobili (profilo questo che, pur essendo stato segnalato dai revisori comunali, non è oggetto del presente giudizio). Nonostante l'espresso divieto contenuto nelle delibere del Consiglio, prima il sindaco **OMISSIS**, e poi l'intera Giunta, nel 2009, autorizzavano il rilascio di lettere di patronage, in relazione a finanziamenti per milioni di euro, sulla base di motivazioni assolutamente inconsistenti, ovvero la necessità di dare "adeguata copertura finanziaria" a "diversi interventi e iniziative" meramente avviate dalla società (così tutte le delibere sopra citate). E anche quando, nella relazione al Consiglio comunale del OMISSIS, il direttore tecnico della società OMISSIS dichiarava che, nonostante l'ottenimento di finanziamenti per quasi 40 milioni di euro, l'**OMISSIS**.non era in grado di realizzare gli investimenti programmati, né di ottenere la quota di cofinanziamento privato previsto dai bandi regionali a cui aveva partecipato (cfr., allegato A), delibera C.C. OMISSIS), il Consiglio non soltanto non adottava alcuna linea

correttiva, ma anzi eliminava il divieto di rilascio di prestiti e garanzie per il socio pubblico e la Giunta autorizzava l'ultima lettera di patronage in relazione a un finanziamento di 9.600.000,00 euro, sulla base della generica motivazione sopra riportata (delibera OMISSIS). 16.6. Il quadro sopra tratteggiato evidenzia che il progetto **OMISSIS**, che già nella sua configurazione iniziale era inadeguato rispetto alle funzioni e alle dimensioni del Comune di OMISSIS, ha progressivamente assorbito beni e risorse per ammontari via via più considerevoli. Gli interventi e le iniziative intraprese dalla società si sono rilevate del tutto fallimentari, in relazione tanto all'utilizzo degli oli vegetali, che delle biomasse solide (per questi profili si rinvia alla relazione "Analisi dei rapporti del Comune di **OMISSIS** con la società OMISSIS" datata OMISSIS ed allegata sub 2) alla nota dei revisori dei conti del Comune di OMISSIS del OMISSIS). È, dunque, evidente che gli amministratori comunali, convenuti in questa sede, con i comportamenti loro contestati, hanno travalicato i limiti del legittimo esercizio del potere discrezionale loro riconosciuto dalla legge, ponendo in essere delle scelte non solo illogiche e irrazionali, ma in frontale contrasto con il principio della sana e prudente gestione delle risorse pubbliche, omettendo qualsivoglia studio di fattibilità delle "iniziative" intraprese dalla società e di analisi dei rischi connessi al rilascio delle lettere di patronage in relazione a finanziamenti per milioni di euro. 16.7. Da quanto sopra esposto discende che non è neppure utilmente invocabile la cd. scriminante politica della responsabilità amministrativa, riconosciuta agli organi politici dall'art.1, comma 1 – ter, legge 20/1994, invocata dai convenuti nelle proprie difese. Tale previsione è, infatti, diretta a tutelare la

buona fede, consistente nell'incolpevole ignoranza da parte del titolare	
dell'organo politico, delle illegittimità o irregolarità degli atti sfuggite alla sua	
attenzione, in quanto relative ad aspetti rimessi alle valutazioni degli uffici	
tecnici amministrativi. Ne consegue che la buona fede non può essere invocata	
se l'atto è caratterizzato da un'illegittimità o da un'irrazionalità evidente, come	
quella consistente "nella completa omissione dell'istruttoria su profili	
economici di importanza notevole ed essenziale" (Corte Conti sez. III ,	
10/02/2011 137), riscontrabile nel caso di specie.	
16.8. Parimenti illecita è la condotta del convenuto OMISSIS , che, dopo aver	
svolto l'attività di "reperimento dei finanziamenti" come riportato nelle	
delibere della Giunta Comunale, rilasciava i pareri di regolarità tecnica e in	
alcuni casi contabile su atti chiaramente viziati, nonché procedeva alla loro	
esecuzione.	
17. Deve ora valutarsi la sussistenza del nesso causale tra le condotte	
contestate, ovvero il rilascio delle lettere di patronage, e l'esborso finanziario	
sostenuto dal Comune.	
Al riguardo, si richiama il contenuto delle lettere sopra esposto ai paragrafi	
16.1. e 16.2., per rilevare che prevedono l'assunzione di chiari obblighi a carico	
dell'amministrazione comunale, senza, peraltro, alcuna cautela in ordine	
all'estensione temporale degli stessi.	
È bene precisare, con riferimento alle difese del convenuto OMISSIS, che	
nella lettera del OMISSIS, in contrasto con le previsioni della delibera	
consiliare OMISSIS, «il convenuto ha espressamente assunto impegni ad un	
facere (o non facere) tesi a garantire il permanere dello stretto legame tra	
partecipata e Comune, ma anche indirettamente la buona gestione e, quindi, la	

solvibilità del patrocinato; a ciò, invero, è finalizzato il divieto di distribuire dividendi e risorse. Le obbligazioni rivelano un'incisività crescente: da un mero impegno ad informare ad un divieto di distribuire dividendi fino all'obbligo di richiedere il gradimento del creditore per la cessione di quote (seppure in misura superiore al 50%). Tutto ciò "fino all'integrale rimborso del finanziamento", è affermato chiaramente per ben due volte nella lettera in esame.» (Tribunale **OMISSIS**). In secondo luogo, si rileva che non sono fondate le argomentazioni spese dalla difesa dei convenuti e, in particolare, del OMISSIS al fine di sostenere la nullità delle lettere di patronage: tali argomentazioni sono già state oggetto di disamina da parte del giudice civile, che condivisibilmente ne ha escluso la fondatezza (cfr., Tribunale **OMISSIS**, in diversa composizione monocratica, OMISSIS). Non può, infatti, ritenersi che le lettere siano nulle per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, poiché sono chiaramente indicati i rapporti contrattuali a cui si riferiscono, con specificazione degli importi dei finanziamenti. Neppure può sostenersi la nullità delle lettere per incompetenza della Giunta ai sensi dell'art.207 Tuel ovvero della delibera del consiglio comunale OMISSIS, non costituendo tali disposizioni norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c. Quanto alla tesi secondo la quale si sarebbe determinata una impossibilità sopravvenuta a seguito della entrata in vigore dell'art. 14, comma 32, d.l. 78/10, la stessa non può essere accolta, per vari ordini di ragioni: in primo luogo, il Comune avrebbe potuto procedere alla liquidazione della società, in alternativa alla sua cessione, come peraltro suggerito dagli advisor nel citata relazione del **OMISSIS**: in secondo luogo, occorre tener conto che ove fosse stata garantita

la solvibilità della società non si sarebbero determinati i presupposti per l'applicazione della disposizione citata; infine, la cessione avrebbe potuto essere condizionata al preventivo gradimento del ceto bancario. Neppure può ritenersi che la scelta compiuta dalla successiva amministrazione comunale di addivenire alle transazioni, anziché coltivare i gravami avverso le sentenze di primo grado, sia idonea a interrompere il nesso causale, come già anticipato al paragrafo 12. A tale riguardo, deve evidenziarsi che la causa sopravvenuta è idonea ad interrompere il nesso causale solo quando è stata da sola sufficiente a determinare l'evento ovvero quando ha avuto autonoma efficienza (cfr. art.41, comma 2, codice penale). Non è tale la fattispecie in esame, considerato che, se le lettere di patronage non fossero state rilasciate, si sarebbero evitate le condanne in sede civile e, conseguentemente, le transazioni che ne hanno ridotto l'afflittività per il Comune. Gli appelli avrebbero avuto esito incerto, considerata la compiutezza delle motivazioni delle sentenze civili, espresse peraltro da tre diversi giudici. In altri termini, l'accoglimento degli appelli avrebbe impedito il prodursi dell'effetto dannoso, ma ciò non implica che la mancata coltivazione dei gravami interrompa il nesso causale, in quanto il giudizio di prognosi postuma induce a ritenere che con probabilità l'evento dannoso si sarebbe comunque prodotto. 18.1. Verificata la sussistenza del nesso causale, sul piano dell'elemento soggettivo, deve analizzarsi prioritariamente la posizione dei convenuti **OMISSIS** e **OMISSIS**, chiamati a rispondere dell'intero danno a titolo di dolo. La prospettazione attorea è condivisa dal Collegio: sin dalla costituzione della società, entrambi hanno svolto un ruolo determinante nella vita della stessa,

essendo amministratore unico OMISSIS e socio unico OMISSIS. In tali posizioni, non potevano non conoscere le difficoltà incontrate dalla società che non soltanto non avrebbe mai potuto raggiungere la posizione di equilibrio economico, ma che soprattutto continuava a bruciare milioni di euro in sperimentazioni prive di alcuna prospettiva di fattibilità (basti pensare, esemplificativamente, al progetto di coltivazione di ricino e di jatropha in Senegal). Ciò nonostante si sono adoperati per far affluire nuovi capitali alla società esponendo il Comune al rischio, poi concretizzatosi, di ripianare tale esposizione debitoria. Consapevolmente, dunque, hanno violato gli obblighi su di loro gravanti di garantire una sana e prudente gestione delle risorse dell'ente locale, e ciò è sufficiente a configurare il dolo (v., più ampiamente sulla nozione di dolo nella responsabilità amministrativa, Sezione Prima Centrale, 649/2017; Sezione Terza Centrale, 516/2016; Sezione Prima Centrale 97/2018). 18.2. Anche per quanto attiene alla posizione degli altri convenuti, chiamati a rispondere del danno a titolo di colpa grave, il Collegio condivide la prospettiva della Procura erariale. Non possono non essere ritenute gravi la negligenza e l'imprudenza che hanno connotato la condotta degli assessori, odierni convenuti, che hanno approvato plurime delibere in cui il Comune è stato impegnato contrattualmente per milioni di euro, senza aver minimamente valutato i rischi connessi. E ciò in disparte la considerazione che non hanno nemmeno tenuto conto dei limiti dettati dalle delibere consiliari OMISSIS. 19. Affermata la fondatezza della domanda attorea nell'an, devono, tuttavia, svolgersi alcune considerazioni sul quantum, non ritenendo il Collegio

interamente condivisibile la prospettazione attorea sotto tale riguardo. 19.1. In primo luogo, non può condividersi quanto sostenuto dalla Procura a pagina 68, ultimo cpv., dell'atto di citazione. Come chiarito dalle Sezioni riunite di questa Corte, la prescrizione del diritto al risarcimento azionato dal Pubblico ministero decorre dal momento del pagamento da parte dell'ente pubblico, poiché è solo con il pagamento che il danno assume i caratteri della certezza e delle attualità; in altri termini, le Sezioni riunite hanno chiarito che, in presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato o di una transazione esecutiva, ovvero in presenza di un obbligo giuridico a pagare, il danno erariale è certo e liquido, ma non ancora concreto ed attuale, perché potrebbe ancora verificarsi l'evenienza che la pubblica amministrazione non effettui il pagamento. Il danno acquista i caratteri della concretezza ed attualità solo nel momento della "destinazione di risorse finanziare pubbliche (elettivamente da considerarsi sempre acquisite e destinate al soddisfacimento di interessi ed esigenze pubbliche) a finalità di ristoro privato connesso, quest'ultimo, ad un comportamento illecito della P.A. medesima, sottraendole così alla loro naturale vocazione di perseguimento di un interesse pubblico." (Sezioni riunite, 14/QM/2011). Da quanto sopra esposto, discende che il danno non può essere quantificato nell'ammontare complessivo che il Comune si è impegnato pagare sulla base delle transazioni, ma deve quantificarsi nell'importo effettivamente pagato dal Comune alla data di instaurazione del presente giudizio (l'ultima rata dovuta alla BNL, pari a euro 4.000.000,00, non risultava ancora pagata alla data dell'udienza, come peraltro esposto dalla nota del Comune di OMISSIS, **OMISSIS** 3 e relativi allegati n44 e 45).

Deve, inoltre, considerarsi, come rilevato dai convenuti, che, a seguito delle transazioni, il Comune di **OMISSIS** ha acquisito i crediti del ceto bancario, già insinuati nello stato passivo del fallimento **OMISSIS**; quale creditore del fallimento al 98%, il Comune ha poi presentato proposta di concordato, omologata dal Tribunale di OMISSIS con decreto OMISSIS ed e stato immesso nel possesso dei beni della OMISSIS. nel OMISSIS (cfr., comunicato stampa **OMISSIS**, allegato al verbale di udienza). Nella quantificazione del danno erariale deve, dunque, tenersi conto del valore di tali beni, quali vantaggi conseguiti dalla comunità amministrata (art.1, comma 1-bis, legge 20/1994), tant'è che il Comune, in fase di definizione delle transazioni, ha dato in parte copertura al debito con l'utilizzo di risorse di parte capitale, rappresentate proprio dall'acquisendo attivo fallimentare di OMISSIS. Al fine di quantificare il valore degli asset del fallimento, può utilmente farsi riferimento alla relazione di stima redatta, su incarico del Comune, dal dott. **OMISSIS**. Sulla base di tale relazione è stato definito il piano di rientro del Comune, che è stato valutato positivamente dalla locale Sezione di controllo (cfr., delibera **OMISSIS**); l'attualità della stima è stata, inoltre, confermata dai tecnici del Comune ai fini della presentazione della proposta di concordato nel 2019 (cfr. delibera C.C OMISSIS). La circostanza che tale stima includa il valore dei beni immobili conferiti dal Comune, non ne esclude l'utilizzabilità, a differenza di quanto sostenuto dal Pubblico ministero, poiché gli atti di conferimento, deliberati dal Consiglio comunale e non dalla Giunta, non costituiscono oggetto dell'odierna azione di responsabilità.

SENT. 19/2020/R	
Dall'importo di quanto dovuto dal Comune al ceto bancario, pari ad euro	
21.450.000,00 deve dunque detrarsi il valore dell'attivo fallimentare, come	
stimato dal perito del Comune in euro 12.975.915,00; l'importo risultante, pari	
ad euro 9.124.848,99 deve poi essere decurtato del 19%, avendo il Comune	
pagato all'atto dell'instaurazione del giudizio l'81% delle somme dovute sulla	
base delle transazioni Pertanto, il danno è pari ad euro 6.864.008,85 (ovvero	
(21.450.000,00-12.975.915,00)*0,81= 6.864.008,85)	
19.2. Di tale danno sono tenuto a rispondere in solido i convenuti OMISSIS e	
OMISSIS, condannati per l'intero a titolo di dolo.	
19.3.1. Per quanto attiene alla posizione degli altri convenuti, occorre	
considerare che gli stessi non possono essere chiamati a rispondere del danno	
derivante dal rilascio della prima lettera di patronage, datata OMISSIS, ovvero	
precedentemente al loro insediamento, avvenuto OMISSIS. Poiché tale lettera	
di patronage ha inciso per il 44% sul totale dovuto alla BNL (cfr., sentenza	
OMISSIS) e poiché gli importi pagati alla BNL hanno inciso per il 34% sul	
totale del danno, la quota da scomputarsi è pari ad euro 1.026.855,72.	
19.3.2. Viene inoltre in rilievo l'articolo 83, comma 2, c.g.c., che consente, con	
riferimento ai soli casi di condanna a titolo di responsabilità parziaria, di tener	
conto dell'eventuale contributo causale di altre persone non convenute in	
giudizio.	
A tale riguardo, il Collegio rileva che il danno dedotto in questa sede debba	
essere ulteriormente decurtato del 20%, per tener conto del contributo causale	
dato dal Consiglio comunale.	
Con riferimento alla posizione di tale organo, si precisa che non può essere	
accolta la tesi dei convenuti secondo la quale, con la delibera OMISSIS, il	

Consiglio comunale avrebbe ratificato la loro attività del OMISSIS e autorizzato il rilascio dell'ultima patronage, non potendo rinvenirsi nella delibera l'espressione di alcuna volontà in tal senso: laddove la delibera approva "l'allegato A", ovvero la relazione dell'ingegner OMISSIS, è evidente che l'approvazione non può che riferirsi alle modifiche proposte dal **OMISSIS** nell'ultima pagina, in quanto la relazione nel resto ha un contenuto meramente ricognitivo delle attività della società. Non può, però, trascurarsi che il Consiglio, nel periodo **OMISSIS**, ha sostenuto l'espandersi delle attività della OMISSIS., senza esercitare effettivamente né la direzione né il coordinamento della società, e questo nonostante le segnalazioni dei revisori sulla necessità di monitorare le decisioni decisionali e di investimento delle partecipate (cfr. allegati alla nota del Collegio dei revisori in data **OMISSIS**); il contributo causale di tale condotta è stimato nel 20% del danno (6.864.008,85*0,20=1.372.801,77).Quanto alla condotta degli altri soggetti menzionati dai convenuti (revisori, ingegner OMISSIS, dott. OMISSIS, avv. OMISSIS), non si rinvengono agli elementi sufficienti ad un'imputazione anche parziale del danno. 19.3.3. Da quanto sopra esposto discende che le quote del danno da imputarsi ai convenuti OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, debbano essere calcolate secondo le percentuali indicate dal Pubblico ministero a pagina 72 dell'atto di citazione sull'ammontare di euro 4.464.351,36 (6.864.008,85-1.026.855,72-1.372.801,77=4.464.351,36). La condanna di tali convenuti avviene a titolo di responsabilità sussidiaria, al fin di salvaguardare la corretta applicazione dell'art.1, commi 1-quater e 1quinquies, legge 20/1994 (v., più ampiamente, sul punto, Sezione d'appello

SENT. 19/2020/R	
per la Regione siciliana, 16/2016 e la giurisprudenza contabile e costituzionale	
ivi citata).	
20. Rilevato che non sussistono le condizioni per l'esercizio del potere	
riduttivo, il Collegio, in parziale accoglimento della domanda attorea,	
condanna i signori OMISSIS e OMISSIS, in solido e in via principale, a	
pagare, in favore del Comune di OMISSIS, la somma di euro 6.864.008,85	
(seimilioniottocentosessantaquattromilaotto/85); condanna, altresì, in via	
sussidiaria i signori OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS,	
OMISSIS, a pagare, in favore del Comune di OMISSIS, le seguenti somme:	
- OMISSIS:	
446.435,13 (quattrocentoquarantaseimilaquattrocentotrentacinque/13);	
- OMISSIS:	
446.435,13 (quattrocentoquarantaseimilaquattrocentotrentacinque/13);	
- OMISSIS:	
446.435,13 (quattrocentoquarantaseimilaquattrocentotrentacinque/13);	
- OMISSIS:	
267.861,08 (duecentosessantasettemilaottocentosessantuno/08)	
- OMISSIS:	
446.435,13 (quattrocentoquarantaseimilaquattrocentotrentacinque/13);	
- OMISSIS:	
446.435,13 (quattrocentoquarantaseimilaquattrocentotrentacinque/13).	
Le predette somme dovranno essere maggiorate della rivalutazione monetaria,	
da calcolarsi secondo gli indici FOI/Istat, dai singoli indebiti esborsi fino al	
giorno del deposito della presente sentenza, e degli interessi legali maturandi,	
sulle somme così rivalutate, dal predetto deposito al soddisfo.	

39

SENT. 19/2020/R	
21. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come	
in dispositivo.	
P.Q.M.	
La Corte dei conti	
Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Emilia Romagna	
restando impregiudicate le decisioni che saranno assunte in sede di rito	
abbreviato in relazione alla posizione del convenuto OMISSIS, accoglie la	
domanda attorea come da motivazione e, per l'effetto, condanna i signori	
OMISSIS e OMISSIS, in solido e in via principale, a pagare, in favore del	
Comune di OMISSIS , la somma di euro 6.864.008,85	
(seimilioniottocentosessantaquattromilaotto/85); condanna, altresì, in via	
sussidiaria i signori OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS,	
OMISSIS, a pagare, in favore del Comune di OMISSIS, le seguenti somme:	
- OMISSIS:	
446.435,13 (quattrocentoquarantaseimilaquattrocentotrentacinque/13);	
- OMISSIS:	
446.435,13 (quattrocentoquarantaseimilaquattrocentotrentacinque/13);	
- OMISSIS:	
446.435,13 (quattrocentoquarantaseimilaquattrocentotrentacinque/13);	
- OMISSIS:	
267.861,08 (duecentosessantasettemilaottocentosessantuno/08)	
- OMISSIS:	
446.435,13 (quattrocentoquarantaseimilaquattrocentotrentacinque/13);	
- OMISSIS:	
446.435,13 (quattrocentoquarantaseimilaquattrocentotrentacinque/13).	

SENT. 19/2020/R	
Le predette somme dovranno essere maggiorate della rivalutazione monetaria,	
da calcolarsi secondo gli indici FOI/Istat dai singoli indebiti esborsi fino al	
giorno del deposito della presente sentenza, e degli interessi legali maturandi,	
sulle somme così rivalutate, dal predetto deposito al soddisfo.	
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro	
3.273,04 (tremiladuecentosettantatre/04).	
Il Collegio, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati	
personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto	
legislativo 30 giugno 2003, 196, avente ad oggetto "Codice in materia di	
protezione di dati personali", dispone che, a cura della Segreteria, venga	
apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi	
identificativi, anche indiretti, del convenuto/i, dei terzi e, se esistenti, dei danti	
causa e degli aventi causa.	
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.	
Così deciso in Bologna, nelle camere di consiglio del 27 novembre e del 5	
dicembre 2019.	
L'Estensore Il Presidente	
f.to Igina Maio f.to Donato Maria Fino	
Depositata in Segreteria il giorno 12 febbraio 2020	
Il Direttore di Segreteria	
f.to Lucia Caldarelli	
In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo	
30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri	
dati identificativi, anche indiretti, del convenuto, dei terzi e, se esistenti, del	
dante causa e degli eventi causa.	

41

Bologna il 12 febbraio 2020	
Il Direttore della Segreteria	
f.to Lucia Caldarelli	